



ASSOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI -
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEI TECNICI DEL
SETTORE VITIVINICOLO - ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA
- PER BREVIATA ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA**

approvato dall'Assemblea generale straordinaria dei Soci il 16 aprile 2024

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDI

1. La denominazione della Cooperativa è "ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEI TECNICI DEL SETTORE VITIVINICOLO - ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA - PER BREVIATA ASSOENOLOGI SOCIETA' COOPERATIVA".
2. Assoenologi ha sede legale a Milano, all'indirizzo comunicato dagli amministratori ai sensi dell'art. 111 ter disp. trans. cod.civ., e può stabilire sedi operative in altre città italiane che saranno indicate ed aggiornate sul sito internet di Assoenologi.
3. Eventuali variazioni future della sede legale non comporteranno la modifica dello Statuto, fatta salva l'obbligatorietà della comunicazione della variazione della sede legale alle Pubbliche Autorità ed al Registro delle Imprese.
4. Assoenologi ha registrato e potrà registrare marchi e loghi anche per identificare le attività della Cooperativa. Marchi e loghi registrati da Assoenologi e, comunque, la denominazione Assoenologi non potranno essere utilizzati se non previa espressa autorizzazione dell'Organo competente.

Art. 2 DURATA

1. L'Assoenologi ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga potranno, entro i 6 (sei) mesi successivi, esercitare il diritto di recesso.

Art. 3 SCOPI E FINALITA' MUTUALISTICA

1. Assoenologi ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di lucro e speculazione privata.
2. Assoenologi nel rispetto dei principi di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, ma senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva delle Professioni Rappresentate, assiste, sostiene e, in generale, favorisce l'attività dei Soci perseguendo in loro favore i seguenti scopi:
 - a. promuovere l'attività di Enologo, Enotecnico e di tecnico del settore vitivinicolo ("Professioni Rappresentate") svolte dai Soci, valorizzando ed incrementando le competenze dei Soci;
 - b. divulgare, tra i Soci, le informazioni e le conoscenze connesse con l'esercizio delle Professioni Rappresentate e, in generale, comunque connesse con il settore vitivinicolo;



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

- c. organizzare, promuovere e/o divulgare, prevalentemente tra i Soci, iniziative connesse con l'esercizio delle Professioni Rappresentate e, in generale, comunque connesse con il settore vitivinicolo;
- d. diffondere ed incentivare lo spirito mutualistico e solidaristico fra i Soci, promuovendo incontri, riunioni, convegni, viaggi di studio ed eventi simili, anche sotto forma di prestazioni di servizi;
- e. tutelare i fruitori dei servizi professionali prestati dai Soci esercitando il controllo sulla eticità, sulle competenze, sulla professionalità e sull'aggiornamento dei Soci promuovendo la certificazione dei propri iscritti secondo le leggi vigenti;
- f. promuovere il profilo professionale dei Soci che esercitano le Professioni Rappresentate e favorire la loro crescita culturale e tecnico/professionale mediante la promozione della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio anche svolto da soggetti terzi;
- g. tutelare la libertà, l'autonomia e l'indipendenza dei Soci nell'esercizio delle Professioni Rappresentate;
- h. proporre agli organi legislativi Italiani e Comunitari e agli Enti Amministrativi norme, regolamenti, interpretazioni operative e quanto altro attinente alla regolamentazione degli ambiti nei quali operano i Soci che esercitano le Professioni Rappresentate;
- i. collaborare e stipulare accordi con Enti Pubblici ed altri Enti privati negli ambiti di operatività dei Soci che esercitano le Professioni Rappresentate;
- l. favorire la rappresentanza sul territorio con la creazione di sedi locali;
- m. promuovere, nell'interesse dei Soci e conformemente agli scopi mutualistici tra i Soci stessi, il miglioramento e la tutela della produzione vitivinicola nazionale, la sua valorizzazione e diffusione in Italia e all'estero mediante:
 - i. lo studio e la condivisione tra i Soci dei problemi vitivinicoli nazionali ed internazionali, al fine di sottoporre agli Organismi competenti soluzioni che rappresentino l'espressione della categoria per la più proficua collaborazione atta a conseguire gli scopi del presente articolo;
 - ii. la collaborazione per il miglioramento dell'istruzione e sperimentazione viticolo-enologica da condividere e diffondere tra i Soci;
 - iii. l'assistenza tecnica alle aziende vitivinicole, anche con attività volte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei Soci e del personale del medesimo settore;
 - iv. l'organizzazione di concorsi enologici e la formazione di commissione tecniche per la valutazione organolettica dei vini che possano costituire occasione di crescita culturale e professionale dei Soci;
 - v. l'attuazione di iniziative volte a conseguire il miglioramento dell'educazione enologica ed alimentare del consumatore e ogni altra attività avente per scopo il progresso della produzione viticolo-enologica nazionale e dell'intero settore enologico.
- n. promuovere i valori e la conoscenza di Assoenologi tra i giovani e contribuire all'attivazione di servizi a carattere formativo, informativo, tecnico che favoriscano la crescita professionale e allarghino gli orizzonti in particolare dei più giovani;



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

- o. collaborare e stipulare accordi con le istituzioni formative, scolastiche e universitarie per l'orientamento e il tutoraggio professionale dei soggetti coinvolti nei percorsi formativi;
- p. promuovere canali informativi tra gli associati inerenti domande ed offerte di lavoro;
- q. promuovere iniziative di raccolta fondi, erogazioni liberali o beneficenza a sostegno di progetti di sviluppo delle produzioni viticolo - enologiche o a sostegno di situazioni di emergenza di interesse generale nazionale o internazionale nel settore vitivinicolo.

Art. 4 ATTIVITA' PER PERSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI

1. Per realizzare i propri scopi sociali, Assoenologi potrà, tramite l'erogazione di specifici servizi:
 - a. organizzare, promuovere e patrocinare attività formative e di aggiornamento professionale per i Soci anche per l'acquisizione dei crediti formativi;
 - b. pubblicare e promuovere la diffusione del periodico denominato "l'Enologo" adottandolo quale proprio organo di stampa ufficiale destinato ai Soci;
 - c. assumere ogni ulteriore iniziativa editoriale e di comunicazione, compresa la stampa, realizzazione e pubblicazione di libri o altre riviste, utilizzando ogni mezzo di comunicazione di massa per dare voce e risalto a temi ed argomenti di interesse per i Soci;
 - d. attivare domini e siti internet per favorire informazioni nell'area vitivinicola e svolgere attività editoriali;
 - e. svolgere attività di commercio elettronico di documentazione, studi tecnici, ricerche di mercato, normative, attività editoriali e formative e quant'altro inerente il settore vitivinicolo e funzionale all'incremento culturale e professionale dei Soci;
 - f. attivare pagine social e attività di comunicazione on line tra i Soci;
 - g. realizzare prodotti e servizi d'informazione sia diretta che on line al servizio dei Soci;
 - h. attivare iniziative e servizi di raccolta dati presso le aziende del settore vitivinicolo.
2. Assoenologi potrà pure svolgere, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, qualsiasi altra operazione complementare ed accessoria ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche promuovendo o aderendo ad Organismi nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità nel settore vitivinicolo, in ambito sia nazionale che internazionale.
3. Assoenologi potrà gestire, acquistare, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, immobili, beni mobili, attrezzature e ogni altro servizio funzionale al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.
4. Assoenologi nell'interesse dei Soci può svolgere le attività elencate anche con i terzi.
5. Assoenologi potrà istituire, secondo i criteri stabiliti da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, proprie Sezioni locali.
6. Assoenologi, in virtù del riconoscimento ottenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT, potrà rilasciare l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci, in ordine alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale tecnico-scientifica nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Codice (Deontologico) di Condotta.

Art. 5 CODICE DI CONDOTTA



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

1. Assoenologi potrà adottare, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un "Codice di condotta" che stabilisce il comportamento che, nello svolgimento delle loro professioni, i Soci devono osservare nei confronti di colleghi, committenti, consumatori, enti, organizzazioni, stampa e di Assoenologi stessa.

2. Il Codice di Condotta ed il relativo "Regolamento di applicazione" saranno vincolanti per tutti i Soci.

3. Assoenologi potrà vigilare sui Soci in relazione all'applicazione del Codice di Condotta che potrà prevedere, in caso di violazioni, limitazioni all'accesso ai servizi di Assoenologi.

Art. 6 TUTELE PER L'UTENTE

1. Assoenologi, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 4/2013, potrà adottare, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, un apposito Regolamento sulle forme di tutela attivate in favore degli utenti dei servizi prestati dai Soci, tra cui l'attivazione di uno specifico Sportello di riferimento per il cittadino Consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai Soci per usufruire dei servizi erogati da Assoenologi

Art. 7 PUBBLICITA' DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI UTILI PER I CONSUMATORI

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013, Assoenologi pubblica sul proprio sito web (attualmente: <https://www.assoenologi.it/>) tutti gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

2. Il Presidente di Assoenologi garantisce la correttezza delle informazioni fornite da Assoenologi nel sito web.

3. Assoenologi, anche a mezzo del proprio sito web, garantisce la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a. atto costitutivo e statuto;

b. identificazione delle attività professionali cui l'iscrizione associazione si riferisce;

c. composizione degli organismi deliberativi e indicazione dei titolari delle cariche sociali;

d. struttura organizzativa nella quale si articola Assoenologi;

e. requisiti per l'adesione e la partecipazione ad Assoenologi, con particolare riferimento ai titoli di studio ed ai requisiti richiesti, all'obbligo degli appartenenti di procedere alla formazione professionale continua e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota annuale da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f. assenza di scopo di lucro;

g. codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e indicazione dell'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari e dotato della necessaria autonomia;

h. elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

i. sedi dell'associazione sul territorio nazionale;

l. presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

m. eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

n. garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4 della L. 4/2013.

Art. 8 FORMAZIONE CONTINUA

1. Assoenologi sostiene la formazione professionale continua dei propri Soci che esercitano le Professioni Rappresentate attraverso la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale.

2. Le modalità di assolvimento da parte dei Soci dell'obbligo di formazione professionale continua sono disciplinate da un apposito Regolamento della formazione professionale continua approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può nominare una Commissione tecnico-scientifica che, coordinata dal Direttore di Assoenologi, predispone il programma annuale della formazione continua con l'attribuzione dei relativi crediti formativi e vigila sul suo svolgimento.

Art. 9 SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato.

2. L'adesione è volontaria e avviene secondo le modalità e nei modi previsti dal Regolamento Soci e Sezioni.

3. Possono presentare domanda per diventare Soci coloro che, proponendosi di cooperare al raggiungimento dello scopo sociale, sono in possesso del titolo di enologo in base alla Legge 10 aprile 1991, n. 129 e successive modifiche, nonché coloro in possesso del titolo di enotecnico (corso di specializzazione post diploma istituto agrario indirizzo viticolo-enologico), nonché coloro che sono in possesso del titolo di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (corso scuola superiore sessennale). In tutti i casi si dovrà dimostrare di aver svolto adeguata attività tecnica o professionale nel settore vitivinicolo.

4. Possono altresì diventare Soci coloro che abbiano conseguito i medesimi titoli professionali sopra elencati, acquisiti all'estero, o abbiano comunque conseguito un titolo di studio equipollente, che dimostrino di aver svolto adeguata attività tecnica o professionale nel settore vitivinicolo in Italia.

5. Sono Soci anche tutti coloro che già fanno parte dell'Assoenologi alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

6. Con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, possono essere individuate categorie di Soci diverse a seconda della loro capacità di fruizione dei servizi di Assoenologi.

7. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Socio Onorario a soggetti non rientranti tra le categorie professionali individuate, o non appartenenti al settore vitivinicolo ma



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

che si siano particolarmente distinte per attività e azioni che hanno implementato e valorizzato il comparto vitivinicolo secondo gli scopi di Assoenologi. I medesimi non hanno diritti attivi e passivi e non sono tenuti al versamento degli oneri sociali.

Art. 10 ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Per l'assunzione della qualifica di Socio è necessario presentare apposita domanda scritta, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Soci e Sezioni, nonché procedere al versamento della quota sociale annuale, nonché alla sottoscrizione di almeno un'azione, del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, per i Soci Ordinari, una quota sociale annuale diversificata in base alla qualifica professionale del soggetto richiedente o al tipo di servizi dei quali il Socio può fruire o altresì stabilire iniziative di esonero, totale o parziale, temporaneo dei Soci dall'obbligo di pagamento della quota.
3. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a precisare le ragioni di un'eventuale reiezione della domanda, entro 60 (sessanta) giorni dal previo parere consultivo espresso dalla Sezione competente per territorio, a norma del Regolamento Soci e Sezioni.
4. Il parere consultivo deve essere espresso entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dal candidato.
5. L'ammissione o non ammissione a Socio verrà comunicata, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo ad assicurarne la conoscenza al destinatario.
6. I Soci sono obbligati a versare la quota sociale entro il termine e con le modalità stabilite annualmente con delibera del Consiglio d'Amministrazione.
7. In caso di morosità, i servizi al Socio saranno sospesi fino a quando la morosità persiste.
8. Il Socio dovrà regolarizzare la propria posizione nei confronti di Assoenologi entro e non oltre la data di approvazione del bilancio di esercizio, pena l'esclusione, con conseguente decadenza della qualità di Socio e dall'eventuale carica ricoperta, ai sensi di quanto previsto al presente Statuto.

Art. 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e alle attività, anche formative, organizzate da Assoenologi.
2. Ciascun Socio Ordinario ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea Separata e può liberamente candidarsi ed essere votato, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, ai sensi di quanto stabilito dal presente Statuto, sempre che sia in regola con i versamenti di cui all'art. 10.
3. Tutti i Soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti gli altri Regolamenti, compreso il Codice di Condotta, e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

b. a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione dello scopo sociale e a partecipare alla vita sociale;

c. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi e con le ispirazioni che animano l'attività di Assoenologi;

d. al pagamento del contributo annuale ed alle altre corresponsioni richieste per la partecipazione ad Assoenologi di cui all'art. 5, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto;

e. a perseguire il proprio aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può volontariamente recedere, tramite comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail previamente comunicata e risultante dal libro soci inviata al Consiglio di amministrazione, indicandone le motivazioni.

2. Il recesso avrà effetto al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui è formalizzato, se inviato entro e non oltre il 30 (trenta) novembre dell'anno stesso.

3. I Soci che non avranno presentato il loro recesso scritto entro il 31 (trentuno) dicembre, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e il Socio dovrà assolvere all'obbligo di pagamento del contributo annuale.

4. Ai sensi dell'articolo 2532 del CC spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse di Assoenologi.

5. Il Socio che recede non potrà pretendere la restituzione di quanto versato per l'assunzione della qualifica di socio.

Art. 13 ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il Consiglio di amministrazione potrà escludere il Socio secondo le disposizioni dell'articolo 2533 del CC, che:

a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, compreso il Codice di Condotta, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b. sia moroso in riferimento a quanto previsto dall'art. 10;

c. in qualunque modo, con il proprio operato, arrechi danni materiali ad Assoenologi e/o si sia reso colpevole di atti disonoranti nei confronti della medesima, o comunque che abbia compiuto atti in violazione del Codice di Condotta;

d. perda i requisiti di ammissione di cui all'art. 9 del presente Statuto;

e. sia stato condannato in via definitiva per un reato commesso con dolo nello svolgimento di una delle Professioni Rappresentate o, comunque, nel settore vitivinicolo;



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

f. per qualsiasi motivo abbia costretto l'Assoenologi ad atti legali per ottenere il soddisfacimento dei suoi obblighi previsti dal presente Statuto o dai Regolamenti, compreso il Codice di Condotta.

2. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato al Socio con mezzi idonei ad assicurarne la conoscenza al destinatario.
3. Il Socio potrà proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, nelle modalità di cui all' art. 34 del presente Statuto.
4. Il Socio escluso non potrà pretendere la restituzione di quanto versato per l'assunzione della qualifica di Socio.
5. Il Socio escluso per morosità potrà essere riammesso dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dietro versamento di eventuali quote residue di morosità.

Art. 14 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

1. Assoenologi potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 CC, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
2. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione ovvero il loro inserimento lavorativo, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
3. La domanda di iscrizione del Socio nella categoria speciale richiede che l'aspirante Socio sia in possesso del titolo di Enologo in base alla Legge 10 aprile 1991, n. 129 e successive modifiche, o del titolo di enotecnico (corso di specializzazione post diploma istituto agrario indirizzo viticolo-enologico), o del titolo di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (corso scuola superiore sessennale). Per gli aderenti a questa categoria viene espressamente escluso il requisito dello svolgimento dell'attività tecnica o professionale. La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.
4. I Soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nell'organo amministrativo, per tutto il periodo di permanenza nella categoria di cui al presente articolo, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, con esclusione del versamento del contributo annuale.
5. Oltre che nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
6. Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla categoria speciale quelle individuate per i Soci ordinari dall'art. 13.
7. Il Socio appartenente alla categoria speciale per il quale sia decorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo e che sia in possesso dei requisiti previsti per i soci ordinari ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto può essere ammesso a godere dei diritti e tenuto all'osservanza degli obblighi previsti per i Soci ordinari.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

8. Il passaggio del Socio speciale alla categoria di Socio ordinario avviene, previa domanda, con delibera di ammissione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e versamento del contributo sociale annuale e deve essere annotato a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

Art. 15 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal Capitale Sociale formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;
- b. dalla Riserva Legale;
- c. dall'eventuale Riserva Straordinaria;
- d. da eventuali contributi versati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, comprese liberalità e donazioni, da persone o Enti, Soci e non Soci, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- e. da ogni altra riserva costituita per coperture di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 16 LE RISERVE

1. Le riserve non sono ripartibili fra i Soci per tutta la durata di Assoenologi.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno, né essere cedute neppure ad altri Soci.

2. Ai sensi dell'articolo 2346, comma primo C.C., la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel Libro Soci.

Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale in conformità alla legge.

2. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata nei termini di Legge.

3. L'eccedenza attiva di bilancio, calcolata secondo corretti principi contabili, sarà così ripartita:

- a. alla Riserva Legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. una quota ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d. un'eventuale quota a Riserva Straordinaria;
- e. l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.

4. E' esclusa l'attribuzione di dividendi ai Soci.

5. In deroga a quanto sopra l'Assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

Art. 18 RISTORNI



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

1. Il vantaggio mutualistico dei Soci può venire determinato come risparmio di spesa, applicando una riduzione del costo dei beni e servizi acquistati dai Soci nel momento dello scambio mutualistico attuato con il Socio stesso.
2. In questo caso Assoenologi, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ne determinerà l'esatto ammontare in proporzione al valore e alla quantità dei beni e servizi acquisiti dal socio nel corso dell'esercizio stesso.

Art. 19 ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei Soci si radunerà almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.
2. Quando a giudizio del Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata oltre il predetto termine, ma non oltre i 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Essa potrà essere convocata sia presso la Sede sociale che altrove, purché in Italia, osservate le modalità di convocazione di cui all'art. 21 del presente Statuto e del Regolamento Elettorale in vigore al momento della convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, tutte le volte in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile.
5. Essa dovrà essere convocata quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, oppure su domanda del Collegio Sindacale, qualora nominato, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
6. Quando siano legalmente costituite, l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, rappresentano tutti i Soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

ASSEMBLEE SEPARATE

7. Qualora il numero dei Soci sia superiore a 3.000 (tremila) e comunque si verifichino le condizioni di cui all'art. 2540 CC comma 2, Assoenologi istituisce le assemblee separate. In questo caso, nell'Assemblea generale avranno diritto di voto i delegati eletti fra i Soci dalle Assemblee Separate convocate ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Elettorale in vigore al momento della convocazione.
8. Le Assemblee Separate, convocate dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini previsti per l'Assemblea Generale, eleggono, con modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, un delegato ogni 10 (dieci) Soci intervenuti in persona in Assemblea Separata.
9. Se il numero dei Soci intervenuti in persona in Assemblea Separata non sia un esatto multiplo di dieci, ed il resto superi i 5 (cinque), viene eletto un delegato anche per questo resto.
10. Nessun delegato eletto può ricevere deleghe.
11. I delegati devono essere eletti fra i Soci ed essere presenti di persona nelle Assemblee Separate.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

12. All'Assemblea Generale possono assistere anche i Soci che hanno preso parte alle Assemblee Separate.

13. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto nelle Assemblee separate qualunque sia il numero delle azioni possedute.

14. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale è unico anche nel caso di convocazione delle Assemblee Separate e nel caso di convocazione di queste ultime dovrà riportare sia le date ed i luoghi delle convocazioni delle Assemblee Separate, sia quelle dell'Assemblea generale, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo l'ultima Assemblea Separata.

15. Le Assemblee Separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e votano per la nomina dei delegati. Nell'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 2540 c.c., sarà assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

15. A ciascuna assemblea separata partecipano i Soci residenti o, comunque, operativi nell'ambito territoriale di ciascun nucleo operativo ("Sezione") nei quali si articola Assoenologi. Ciascuna Sezione territoriale coincide con una Assemblea Separata.

Art. 20 COMPETENZE E QUORUM ASSEMBLEARI ASSEMBLEA GENERALE E ASSEMBLEE SEPARATE

1. L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per:

- a. discutere, modificare e approvare il bilancio;
- b. nominare gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale se obbligatorio;
- c. trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

2. Le Assemblee Separate sono convocate in tutti i casi previsti dalla legge.

3. L'Assemblea Generale e le Assemblee Separate in forma ordinaria sono valide quando in prima convocazione sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

4. L'Assemblea Straordinaria è convocata per decidere sulle materie previste dall'articolo 2365 del CC.

5. L'Assemblea Generale Straordinaria e le Assemblee Separate in forma straordinaria deliberano validamente in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai Soci ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Quando si tratta di deliberare su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento anticipato di Assoenologi, la maggioranza dovrà essere dei due terzi dei Soci presenti ed aventi diritto al voto.

7. Sono salvi i casi particolari in cui la Legge richieda inderogabilmente diverse e specifiche maggioranze.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

8. Le riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che il Presidente e il Segretario siano nello stesso luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di votazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di prendere la parola e partecipare alla discussione nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale è unico anche nel caso di convocazione delle Assemblee Separate e nel caso di convocazione di queste ultime l'avviso dovrà riportare sia le date ed i luoghi delle convocazioni delle Assemblee Separate, sia quella dell'Assemblea Generale, da tenersi almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea Separata.
2. L'avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente all'ordine del giorno, verrà comunicato ai Soci mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sull'organo ufficiale di stampa e sul sito web di Assoenologi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
3. In casi di particolare urgenza, in deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
4. Assoenologi potrà inoltre informare i Soci, con il medesimo preavviso, tramite sistemi postali ovvero elettronici.

Art. 22 ASSEMBLEA GENERALE

1. Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente in ordine di anzianità di incarichi o, in caso di loro impedimento o assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.
2. Fungerà da Segretario il Direttore dell'Assoenologi o, in caso di suo impedimento, altra persona designata dall'Assemblea.

Art. 23 ASSEMBLEE SEPARATE

Le Assemblee Separate sono presiedute dal Consigliere di Amministrazione in carica rappresentante il territorio. In caso di più amministratori, varrà l'ordine di anzianità di incarico. In caso di loro impedimento o assenza saranno presiedute da un Socio nominato dall'Assemblea. Svolgerà la funzione di Segretario il Direttore dell'Assoenologi o in caso di suo impedimento altra persona designata dalla Direzione centrale ed approvata dall'Assemblea. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, verrà posto all'attenzione, a cura di quest'ultimo, del Presidente dell'Assemblea generale.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

Art. 24 MODALITA' DI VOTO

1. Nell'Assemblea generale le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che venga richiesto il voto per scheda nominativa dalla maggioranza dei soci presenti.

Delle delibere delle Assemblee Generali sarà redatto regolare verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

2. Nel caso in cui l'Assemblea generale venga tenuta secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 8 del presente Statuto, il voto avverrà in modalità telematica nei seguenti modi:

- a) per alzata di mano;
- b) mediante l'inoltro delle schede nominative a mezzo e-mail;
- c) mediante altro sistema cartaceo o telematico (digitale, informatico...) che consenta l'identificazione degli aventi diritto.

3. Per le Assemblee Separate le modalità sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

Art. 25 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 (diciotto) a 35 (trentacinque) membri nominati tra i Soci dall'Assemblea Generale che ne determina il numero.

2. La ripartizione dei membri nel Consiglio dovrà essere fatta tenendo conto del numero delle Assemblee Separate e della consistenza numerica di ciascuna di esse, secondo le seguenti modalità:

a. n. 1 (uno) Consigliere scelto tra i Soci eleggibili di ogni Assemblea Separata la cui consistenza numerica non superi le 200 (duecento) unità considerando anche i Soci speciali;

b. n. 2 (due) Consiglieri scelti tra i Soci eleggibili di ogni Assemblea Separata la cui consistenza numerica sia compresa fra le 201 (duecentouno) e le 400 (quattrocento) unità considerando anche i Soci speciali;

c. n. 3 (tre) Consiglieri scelti tra i Soci eleggibili di ogni Assemblea Separata la cui consistenza numerica superi le 400 (quattrocento) unità considerando anche i Soci speciali.

3. Le consistenze numeriche sopra citate devono essere calcolate sul numero dei Soci regolarmente iscritti in regola con il versamento del contributo annuale al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello in cui si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora il numero delle Assemblee Separate divenga tale da non consentire la distribuzione dei membri del Consiglio secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'adeguamento del numero massimo dei Consiglieri.

5. I Consiglieri nominano nella loro prima riunione successiva all'Assemblea, tra gli stessi componenti del Consiglio, il Presidente e sino a tre Vicepresidenti.

6. Il Consigliere Nazionale che per tre volte consecutive non dà comunicazione scritta della propria impossibilità ad intervenire alla riunione del Consiglio di Amministrazione viene considerato dimissionario.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

7. Il Consigliere ha diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, previa presentazione di documenti fiscalmente validi.

8. Il Consiglio di amministrazione:

a. è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo creda necessario, o quando ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato;

b. potrà riunirsi presso la Sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione sarà inviato - almeno 7 (sette) giorni prima o, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima - a mezzo comunicazione al domicilio digitale (email) che ogni amministratore è obbligato a comunicare al Direttore al momento della nomina. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione di giorno, luogo, ora ed argomento/i da trattare;

c. delibera a maggioranza degli intervenuti e le sue adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica, considerando che in seno al Consiglio di amministrazione non è ammessa la delega. A parità di voti palesi, prevale quello del Presidente.

9. Di ogni delibera del Consiglio di amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

10. Il Segretario delle singole riunioni del Consiglio di amministrazione, per la stesura del verbale, è il Direttore di Assoenologi o, in caso di suo impedimento o assenza, altra persona nominata dal Consiglio stesso.

11. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i. che il Presidente e il Segretario siano in Sede si trovino nello stesso luogo;

ii. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12. Gli Amministratori:

a. durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili;

b. rimangono, in ogni caso, in carica sino a quando non sono stati nominati i loro successori;

13. In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

14. Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia Ordinaria che Straordinaria di Assoenologi, che non siano di esclusiva spettanza



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

dell'Assemblea, senza eccezioni di sorta; segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

15. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore, attribuendogli qualifica, mansioni e poteri e retribuzione economica.

16. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto:

a. delibera sull'ammissione e determina annualmente la relativa quota, nonché sull'esclusione dei Soci;

b. delibera sulla convocazione dell'Assemblea;

c. ha la facoltà di compromettere e transigere eventuali controversie legali, anche in via arbitrale di amichevole composizione, salvo che per azioni di responsabilità, per opposizione contro deliberazioni illegali dell'Assemblea;

d. ha la facoltà di decidere di ricorrere in Cassazione; di contrarre mutui attivi e passivi; di costituire Società o Associazioni; di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso le banche, gli uffici del debito pubblico, del tesoro, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

e. ha la facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, di nominare procuratori stabilendone le mansioni, le eventuali cauzioni e retribuzioni e ha potere di delegare loro anche l'uso della firma sociale;

f. dispone l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto;

g. cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e dei Regolamenti, compreso il Codice di Condotta;

h. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

i. redige il bilancio, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei Soci;

j. predispone gli eventuali Regolamenti tecnici che di volta in volta si rendessero necessari;

k. cura l'organizzazione di tutte le attività di Assoenologi;

l. pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

m. assume le decisioni di carattere patrimoniale e finanziario necessarie per il buon funzionamento di Assoenologi;

n. conferisce le borse di studio ed i premi;

o. provvede all'esame delle domande di ammissione dei Soci a suo giudizio insindacabile;

p. giudica sulla perdita della qualità di Socio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 26 POTERI DEL PRESIDENTE



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

1. Il Presidente è il legale rappresentante di Assoenologi.
2. Il Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente in ordine di anzianità di incarichi, ha potere di firma e di rappresentanza legale di Assoenologi anche in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, periti ed arbitri.
3. Il Presidente assume l'incarico di Presidente del periodico che costituisce l'organo ufficiale di stampa di Assoenologi e di tutte le iniziative editoriali di Assoenologi, con potere di nomina e di revoca del suo Direttore Responsabile.

Art. 27 COMITATO DI PRESIDENZA

1. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato di Presidenza di Assoenologi con il compito di valutare, istruire o decidere sugli argomenti demandati dal Consiglio di amministrazione.
2. Se costituito, fanno parte del Comitato di Presidenza il Presidente, i Vicepresidenti e, a loro discrezione, da uno a quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della rappresentanza territoriale dei Soci.
3. Il Segretario del Comitato di Presidenza è il Direttore di Assoenologi.
4. Assiste il Presidente di Assoenologi precedentemente eletto (Past President).
5. Il Comitato di Presidenza ha diritto al rimborso spese.
6. Il Comitato di Presidenza, qualora costituito, si può riunire anche in audio o videoconferenza purché sia garantito l'intervento di tutti e la verbalizzazione a cura del Segretario che affianca il Presidente.
7. Il Comitato di Presidenza, quando costituito, decade con la cessazione del Consiglio di amministrazione che lo ha costituito.

Art. 28 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale ed agisce a norma degli artt. 2397 e seguenti del CC.
2. Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

Art. 29 CONTROLLO CONTABILE

1. In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da Revisori Contabili, qualora la legge lo preveda, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma 1° del CC..

Art. 30 DIREZIONE

1. Il Direttore è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di amministrazione del suo operato e di quello dei dipendenti per la conduzione di Assoenologi.
2. Egli deve pertanto:
 - a) rendere esecutive le delibere del Consiglio di amministrazione;



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

- b) programmare e coordinare le attività centrali di Assoenologi relazionando ai Consiglieri unitamente all'invio degli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione sulle proposte di discussione, in relazione all'ordine del giorno;
- c) rendere nota ai Soci, attraverso l'organo ufficiale di stampa dell'Assoenologi, l'attività dell'Associazione;
- d) mantenere i contatti con i vertici delle Sezioni e con i Consiglieri Nazionali che a loro volta manterranno i contatti con i Soci;
- e) curare le relazioni pubbliche, mantenendo vivo l'interesse della pubblica opinione per le attività ed i problemi della categoria;
- f) assumere la responsabilità del personale e agire in forza della delega attribuitagli dal Consiglio;
- g) curare l'amministrazione dell'Assoenologi, adottando una contabilità oculata ed una corretta tenuta dei libri sociali;
- h) organizzare le manifestazioni nazionali, eventualmente in collaborazione con la/le Sezione/i per territorio competente.
- i) verificare l'aggiornamento professionale dei Soci nel rispetto del Regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 31 REGOLAMENTI

1. Assoenologi disciplina il proprio funzionamento attraverso l'adozione di Regolamenti, salvaguardando altresì la dignità e la professionalità dei Soci, anche mediante l'adozione di un "Codice di Condotta".
2. Assoenologi si dota di un "Regolamento Soci e Sezioni", per la migliore applicazione dello Statuto e per il funzionamento di Assoenologi stessa. Ivi, considerata la funzione nazionale l'Assoenologi, allo scopo di un miglior conseguimento delle finalità statutarie e per inserirsi con maggiore efficacia nella realtà vitivinicola locale, disciplina le modalità per costituire e rendere operativi nuclei periferici di attività, denominati Sezioni di Assoenologi che non godono di autonomia giuridica, ma hanno unicamente funzione operativa.
3. Ai soli fini assicurativi, l'Assoenologi predispone un elenco indicativo delle attività professionali esercitabili dai Soci.
4. Assoenologi disciplina il funzionamento delle Assemblee tramite un apposito "Regolamento Elettorale".
5. Assoenologi si dota inoltre, ai sensi della L. 4/2013, di un "Regolamento per la formazione professionale continua" che disciplina i percorsi di formazione e il sistema di assegnazione dei crediti formativi, prevedendo la nomina di una Commissione tecnico scientifica.
6. L'approvazione dei Regolamenti è demandata all'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i Regolamenti tecnici che sono approvati dal solo Consiglio di amministrazione e portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sulla rivista e sul sito internet ufficiale di Assoenologi.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

7. Assoenologi, si dota, inoltre, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 della L. 4/2013, di apposito Regolamento sulle forme di tutela attivate in favore dell'utente, tra cui l'attivazione di uno specifico Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Art. 32 DISPOSIZIONI GENERALI

1. In caso di scioglimento di Assoenologi, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 33 REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

1. A norma dell'art. 2514 C.C. Assoenologi deve rispettare:

a. il divieto di distribuire i dividendi

c. il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;

d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento di Assoenologi, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge per le cooperative rette con principi della mutualità agli effetti tributari e per le società per azioni.

Art. 34 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste per le società per azioni.